



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 23/02/2016**

OGGETTO

Assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, da assegnare a struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco.

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di febbraio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ROSO MONICA nella sua qualità di Vice Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3

FOSSI EMILIANO	Sindaco	Assente
ROSO MONICA	Vice Sindaco	Presente
NUCCIOTTI RICCARDO	Assessore	Assente
PORCU ROBERTO	Assessore	Presente
RICCI LUIGI	Assessore	Presente
SALVI STEFANO	Assessore	Assente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Assessore	Presente
DE FEO VANESSA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, da assegnare a struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare:

- il comma 1, che così recita *"Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni"*;
- il comma 3, che prevede che con provvedimento motivato della Giunta, ai collaboratori assunti a tempo determinato in supporto agli organi politici, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi possa essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
- il comma 3bis, che esplicita il divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale assunto per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, anche se nel contratto individuale di lavoro è riconosciuto un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale;

RICHIAMATO l'art. 13 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, come in ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 122 del 20.06.2008, che disciplina le strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTI:

- l'attuale macrostruttura dell'Ente approvata con la deliberazione G.C. n. 243 del 12/11/2013 ove risulta istituito il Servizio Autonomo "Gabinetto del Sindaco";
- il relativo funzionigramma approvato con la deliberazione G.C. n. 271 del 06/12/2013, ove sono individuate le funzioni assegnate a detto Servizio Autonomo;
- la successiva deliberazione G.C. n. 126 del 06/10/2015 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e definite le principali funzioni di ciascun servizio e settore, secondo quanto riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell'atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 16 febbraio 2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21 marzo 2016;

CONSIDERATO che:

- anche nella nuova macrostruttura, approvata con la succitata deliberazione G.C. n. 126/2015, risulta istituito il Servizio Autonomo "Gabinetto del Sindaco";
- ai sensi del richiamato art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, è consentita la costituzione di uffici/strutture posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, a mezzo di assunzione di personale con contratto a tempo determinato, al quale applicare il contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali;

PRESO ATTO che il Sindaco ha rappresentato l'esigenza di disporre di una ulteriore persona di fiducia che possa curare in modo particolare le relazioni interne ed esterne dell'Ente oltre a curare le attività di comunicazione dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi,

iniziative e realizzazioni dell'Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti che attraverso rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera;

DATO ATTO che:

- nel rispetto di quanto indicato dall'art. 90 del TUEL e dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nonché delle pronunce giurisprudenziali in materia, alla figura individuata verranno attribuite: funzioni di assistenza nei confronti del Sindaco ed, eventualmente, degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne; funzioni di attività di impulso, collaborazione ed integrazione, sulla base delle direttive del Sindaco e/o degli Assessori, nei confronti del personale dipendente dell'Ente al fine di razionalizzare l'organizzazione della struttura amministrativa; funzioni di assistenza, supporto e consulenza agli organi di indirizzo politico al fine di garantire un maggiore raccordo tra questi e gli Uffici, così da realizzare a pieno gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere;
- resta preclusa per la figura incaricata lo svolgimento di attività gestionale così come testualmente indicato nel comma 3bis dell'art. 90 del TUEL, in seguito alle modifiche allo stesso apportate dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014;
- come chiarito dalla giurisprudenza contabile "la provvista del personale di tali uffici prevede un regime di carattere eccezionale, fortemente derogatorio ai principi fondamentali dell'ordinamento, soprattutto quello della "concorsualità" dell'accesso ai pubblici uffici" - Corte dei Conti Emilia Romagna, sentenza n. 92/2014/R secondo cui "trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, che si connota – secondo gli approdi della recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso, al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi dell'ausilio di personale di assoluta fiducia per l'esercizio delle più alte funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento dell'attività politica" (Corte dei Conti, Sezione I/A Giurisdizione centrale, sentenza n. 785 del 06/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 140 del 31/12/2012);

UDITA la proposta del Sindaco di supportare il Servizio Autonomo "Gabinetto del Sindaco" con soggetto da assumere in staff a tempo determinato, individuato nella persona del dott. Giacomo Poggiali nato il 13/12/1992, stante che dall'esame del suo curriculum professionale e formativo emerge il possesso delle competenze, capacità e conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti che si intende affidargli secondo quanto precisato al punto precedente;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'Ente non è in situazione di dissesto né in situazione deficitaria;
- non esiste tra i dipendenti a tempo indeterminato altra idonea professionalità che possa svolgere i compiti individuati dal Sindaco;

RICHIAMATE le seguenti norme in materia di assunzioni flessibili e obbligo di riduzione di spesa del personale negli enti locali:

- il comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;
- il comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, secondo il quale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche in riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, che a decorrere dal 2011 ammette anche per gli enti locali le assunzioni di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ed inoltre, che a decorrere dal 2013 gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono superare il predetto limite, fermo restando il tetto di spesa complessiva non superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale, relativamente alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato, rispetta i limiti indicati nel comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n. 112/2010, adeguandosi ai principi generali di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza introdotte da tale norma;

VISTI:

- in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 49 del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
- il parere 17/07/2008 n. 49 – Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito interpretazioni e chiarimenti sulle problematiche applicative del citato art. 49 del D.L. 112/2008 che ha sostituito l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

TENUTO CONTO che sia l'art. 49 del D.L. 112/2008 sia il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica fanno espresso richiamo e rinvio al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", che pertanto resta norma di riferimento in materia di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO:

- di approvare la proposta del Sindaco e di procedere all'assunzione del dott. Giacomo Poggiali, con inquadramento nella categoria D1, del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999;
- in considerazione dei compiti da svolgere, di riconoscere al predetto un trattamento economico accessorio omnicomprensivo di euro 9.100,00, da riconoscersi mensilmente nella misura di euro 700,00, per tredici mensilità, inserendo la relativa spesa nel bilancio di previsione anno 2016, nonché nel bilancio pluriennale e nel piano triennale delle assunzioni, in corso di approvazione;

VISTA l'attestazione (nota prot. 6053 del 29/01/2016) pervenuta dal direttore responsabile del servizio finanziario circa il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e circa la percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente in misura pari al 27,13%, percentuale che si riduce ulteriormente al 21,67%, sulla base del conteggio puntualmente effettuato dal direttore responsabile del personale, tenuto conto che dalla spesa totale del personale (stipendi e IRAP) occorre detrarre la somma relativa ai rinnovi contrattuali e alla spesa per le assunzioni obbligatorie;

VISTO:

- che il Ministero dell'Interno, con decreto 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 254 del 31/10/2015, ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Sicilia;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016;

VISTI:

- l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 relativamente al controllo della regolarità amministrativa e contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni di cui alla deliberazione del C.C. n. 33/2013;

VISTO l'allegato parere, espresso in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di condividere ed approvare la proposta del Sindaco di assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, del dott. Giacomo Poggiali nato il 13/12/1992, con inquadramento nella categoria D1, del CCNL del 31.03.1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, in qualità di Specialista in Attività Amministrative e/o Contabili;
- 2) di autorizzare il riconoscimento di un emolumento annuo denominato "indennità omnicomprensiva", comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale di euro 9.100,00, da corrispondersi nella misura mensile di euro 700,00 per 13 mensilità;
- 3) di incaricare il direttore del settore 2° "Organizzazione interna" di predisporre gli atti necessari all'attuazione del presente atto deliberativo, affinché il rapporto di lavoro del dott. Giacomo Poggiali abbia inizio dal 01 marzo 2016 e fino al termine del mandato elettorale dell'attuale Sindaco;
- 4) di procedere all'affissione della presente deliberazione all'albo dell'ente ed alla contestuale trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Successivamente con voti unanimi e palesi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Allegato alla deliberazione

G.C./C.C. n. 33 del 23-02-2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 2, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“Assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da assegnare a struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco.”

Parere di regolarità tecnica

La sottoscritta Lucia Fiaschi, Direttore del Settore 2° “Organizzazione interna”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole per quanto di competenza

IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE
Lucia Fiaschi

Campi Bisenzio, 19 febbraio 2016

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci, Direttore del 4° Settore “Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE DEL 4° SETTORE
Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 19 febbraio 2016



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to ROSO MONICA

Il Segretario Generale
f.to NOBILE ROBERTO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.